

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1882

sato, si venderà egualmente come libero il fondo? Qui dice che *avvisato o no* si vende come libero. Mi parrebbe talmente grave questa disposizione, che verrebbe anche ad infirmare questo alinea dell'articolo 67, cioè che non si fa più obbligo all'esattore di avvertire nemmeno il direttario e lo si autorizza di vendere il fondo come libero, che io prego il ministro di una spiegazione intorno a questo articolo, perchè, grave per sè stesso, non diventi gravissimo se mai potesse dar luogo a questa interpretazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

**CHINAGLIA.** I vari oratori che hanno parlato fin qui, fra gli altri argomenti fecero oggetto di questione anche l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro delle finanze all'articolo 58. Imitando il loro esempio, mi permetta la Camera che dica qualche cosa anch'io a proposito di quest'aggiunta. L'onorevole ministro delle finanze, proponeva che lo Stato ed i comuni ammessi ad esigere con parata esecuzione le loro rendite, potessero valersi del procedimento ingiunzionale stabilito nella legge di registro.

Nella dotta relazione dell'onorevole Mantellini si leggono le ragioni per le quali quest'aggiunta venne rinviata. Io però trovando ottima l'idea dell'onorevole ministro (ed in questo associandomi completamente a quanto ebbe a dire testè l'onorevole mio collega Zucconi), non sento di potermi persuadere delle ragioni che la Commissione ha voluto addurre per sopprimere quell'aggiunta. Ciò che più m'importa di notare si è che, se non si rimedia altrimenti, per effetto di tale soppressione non ci sarebbe più il mezzo di provvedere equamente ad un interesse importantissimo delle provincie venete, che da più tempo reclamano di avere un trattamento analogo a quello vigente nelle altre regioni d'Italia.

Non vi è, o signori, una sola regione nel nostro paese ove non sia in vigore un sistema di parata esecuzione per l'esazione dei redditi comunali, e questo fu già posto in chiaro nella relazione dell'onorevole Mantellini. Soltanto nel Veneto questa procedura non esiste, ed i comuni appartenenti a quella regione sono i soli che, per esigere i loro crediti, devono seguire la lunga e dispendiosa via ordinaria di procedura. Vigeva, è vero, una volta in quelle provincie un sistema speciale regolato dalla patente del 1816, ma questo sistema, mentre fu conservato in Lombardia, perchè questa regione ebbe la fortuna di liberarsi più presto, fu tolto nelle provincie venete colla sovrana risoluzione del 1862. Sopravvenuto successivamente il Governo nazionale, esso provvide ai suoi interessi per l'esazione dei redditi dello Stato mediante uno speciale

procedimento contemplato dall'articolo 21 della legge 15 agosto 1871, ma lasciò le cose come le aveva trovate relativamente alla procedura per la esazione dei redditi comunali. Cosicchè oggi ancora quei comuni, a differenza di tutti gli altri del regno, trovansi per tale rispetto in una malagevole situazione. Dico malagevole, tanto nell'interesse delle rispettive amministrazioni, quanto nell'interesse stesso dei contribuenti, e, ciò che più monta, dei contribuenti poveri.

Poichè il beneficio di una procedura privilegiata, essendo naturalmente quello di semplificare, oltrechè il tempo, anche le spese inerenti all'esecuzione, ne consegue che chi non può partecipare a questo beneficio, deve sobbarcarsi a tutte le lungherie, ed al più grave dispendio inerente al sistema della procedura ordinaria. E così avviene continuamente che molti comuni, per la esazione dei loro crediti, trovansi caricati di enormissime spese, bene spesso sprecate frustraneamente per la insolvenza dei debitori.

E d'altro canto i poveri debitori debbono sobbarcarsi a pagare un importo che risulta cinque o sei volte maggiore del loro debito.

Ora, moltissimi comuni del Veneto penetrati da questi gravi inconvenienti presero occasione della presentazione fatta dall'onorevole ministro delle finanze di questo disegno di legge, per domandare che anche ad essi fosse applicata la disposizione contenuta nell'aggiunta proposta all'articolo 58.

Io non so se questa aggiunta abbia a scomparire o a rimanere, ma vorrei pregare l'onorevole ministro di mantenerla o quanto meno di accettare quella modificazione che una volta la Commissione aveva già proposta, e che fu poi malauguratamente lasciata in disparte, onde sia provveduto nella forma più sollecita alle occorrenze della quale ho parlato.

Ma si dice che per ciò si presenterà un nuovo disegno di legge. Io capisco che trattandosi di un provvedimento di unificazione delle varie procedure vigenti si possa tirare in lungo, quantunque mi sembrerebbe ben fatto il provvedervi subito; ma in fine questa è una questione di forma e di modalità. Una procedura privilegiata tutti l'hanno e tutti ne fruiscono. Il darla anche al Veneto che ne è privo, mi sembra non soltanto una questione di pura forma, ma anche una questione di giustizia e d'alta convenienza. Perciò chiederei all'onorevole ministro che quei comuni i quali convenissero d'esigere i loro crediti con parata esecuzione, fossero ammessi a valersi dei benefizi portati dal procedimento ingiunzionale della legge di registro, che è il procedimento tipo, il procedimento vagheggiato dal ministro medesimo che ce lo presenta come la norma